



COMUNE DI PIACENZA
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO EDILIZIA E SUAP

Via Beverora, 57 – 29121 Piacenza

PEC: suap@cert.comune.piacenza.it

Tel 0523.492218 www.comune.piacenza.it

COMMISSIONE
PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
C.Q.A.P.

(L.R. 15/2013 art.6)
(R.E. art. 135-136-137-138)

Oggi lunedì 30/09/2024, presso la sede comunale, alle ore 15:00 si è riunita in prima convocazione la C.Q.A.P. come previsto dall'art.136 del Regolamento Edilizio del Comune di Piacenza (compiti previsti dall'art.135).

Risultano presenti i componenti sotto elencati:

Arch. ARMANI FILIPPO	X
Arch. ANELLI LETIZIA	X
Arch. RAMELLI ROSEMARY	
Dr. Agr. MICELI GIUSEPPE	X
Dr. Geol. CARPENA ANDREA	X
Ing. CARINI SILVIO	X
Geom. SCARAVELLA GIAN MARIO	X

Il presidente, alle ore 15:45 constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta con l'esame delle domande più oltre elencate ed alle quali, in calce ad ognuna, viene espresso il parere di merito.



Comune di Piacenza
Settore Pianificazione strategica

COMUNE DI PIACENZA
CQAP – seduta del 30 settembre 2024

VERBALE N° 2/2024

relativo alla istanza n° 4429/2024
Prot. Gen. N° 138163/2024

Tipo di richiesta: Parere ex art. 135 Regolamento edilizio

Tipo di intervento:

RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO – PFTE II STRALCIO - INVESTIMENTO M2C4 I 3.3 – INTERVENTO 16

Località: Piacenza, fiume Po, sponda dx e sx. km 343

Titolare: AIPo

PARERE

☒ FAVOREVOLE

☐ FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

☐ CONTRARIO

Motivazioni in merito alla congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo (1) e in merito alla correttezza rilevabile, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale (2) (ai sensi dell'Accordo 9 ottobre 2003 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia Romagna ai sensi dell'art. 46 della LR 25 novembre 2002 N° 31):

*La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
esprime parere favorevole al progetto così come presentato.*

FAVOREVOLI

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

CONTRARI

SOSPESI

NOTA OPERATIVA PER LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Si rammenta che i pareri resi dalla CQAP, sia favorevoli sia contrari, vanno SEMPRE MOTIVATI.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio si propone una sintesi schematica dei contenuti delle motivazioni di competenza che riguardano,

al punto **(1)** del parere

La congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo

al punto **(2)** del parere:

La correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale

(1) La valutazione della congruità dell'intervento proposto si rivolge alla interferenza diretta o indiretta con i valori riscontrabili nell'area o nelle sue immediate vicinanze. Gli effetti indotti dall'intervento vanno valutati con il supporto da un lato della conoscenza specifica dei luoghi insieme alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo (per i vincoli specifici) e ai caratteri precipui per tipo di bene (per i vincoli *ope legis*). Per caratteri precipui si intendono la forma del bene, la sua funzione, i significati storico, culturale, testimoniale, il suo valore intrinseco o di contesto.

La valutazione dovrà considerare l'alterazione permanente dell'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi per impatto visivo, dimensioni planivolumetriche e per caratteristiche tipologiche e funzionali.

(2) La valutazione della correttezza dell'intervento si rivolge alla verifica dell'inserimento nel contesto paesaggistico ampio. Di supporto a questa valutazione è il riferimento alle Unità di Paesaggio contenute nel PTCP, di cui si relaziona nell'istruttoria dell'Ufficio. Nelle individuazioni delle UdP vengono specificati i caratteri tipici e le invarianti che consentono alle diversità dei paesaggi regionali di incrociarsi e relazionarsi fra loro con forme conseguenti e riconoscibili. La valutazione in esame dovrà dar conto del rapporto fra l'intervento e la rete di elementi del paesaggio vasto nel quale questo si inserisce.



Comune di Piacenza
Settore Pianificazione strategica

Per completezza e per quanto occorrer possa negli eventuali approfondimenti, si riporta, per estratto, il paragrafo *Contenuto dell'attività di valutazione delle Commissioni per la Qualità architettonica e il Paesaggio* dell'Accordo 9 ottobre 2003 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia Romagna ai sensi dell'art. 46 della LR 25 novembre 2002 N° 31.

omissis

Analizzando nel merito le fasi sopra delineate, si rileva che:

la verifica di congruità del progetto con i valori riconosciuti dal vincolo deve necessariamente rivolgere la propria attenzione alle caratteristiche e agli effetti derivanti dall'intervento nel suo complesso, oltre che alle parti accessorie e di servizio.

Stante la sostanziale difficoltà di fissare a priori criteri e parametri da applicare in maniera generalizzata allo svolgimento di tale valutazione, che richiede una conoscenza specifica dei luoghi in cui si realizzerà l'intervento, dei valori paesaggistico-ambientali esistenti, delle loro caratteristiche e delle fragilità territoriali presenti, diventa fondamentale il contributo di esperienza e sensibilità dei membri delle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio.

Allo scopo di riconoscere i valori salvaguardati dal vincolo, una prima distinzione deve essere fatta sulla base delle tipologie di beni tutelati che rientrano nell'ambito di applicazione del procedimento di autorizzazione paesistica. Infatti, per i beni individuati con provvedimenti specifici, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo. Per quanto riguarda i beni assoggettati a tutela direttamente dalla legge, qualora il piano non definisca espressamente le caratteristiche e le modalità di intervento in tali ambiti, la valutazione può essere ricondotta a quegli elementi che, nel loro insieme, definiscono, per qualunque tipologia del bene, il suo carattere precipuo. Tali elementi, che possono essere considerati aspetti salienti attraverso i quali valutare gli effetti di trasformazioni, sono riconducibili alla forma del bene in questione, alla funzione da questa espressa (ecologica, economica, testimoniale) al significato storico, culturale o naturale da esso rappresentato, e, infine, al valore intrinseco del bene ovvero al valore che esso assume a causa della relazione con altri oggetti dello stesso tipo o del contesto in cui esso si trova inserito.

Un ulteriore contributo all'esercizio di tale valutazione può essere ricercato nei principi contenuti dalla LR ER 14 luglio 2002 N° 16, recante Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio e in particolare nella definizione di cui all'art. 10 della medesima legge, relativo alle cosiddette opere incongrue. In base alla norma, infatti, si definiscono tali le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni plani-volumetriche o per caratteristiche tipologiche o funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

Qualora l'intervento proposto presentasse elementi che potrebbero determinare nei confronti del valore riconosciuto, impatti di non rilevante importanza nell'economia del progetto, la sua congruità con i valori del luogo può essere ottenuta anche attraverso la previsione di specifiche azioni finalizzate alla mitigazione o alla compensazione dell'impatto dell'opera sul paesaggio, che in alcuni casi potrebbero anche configurarsi come attività di recupero e riqualificazione, in particolare nei territori che abbiano subito processi di disgregazione dei caratteri morfologici, tipologici e funzionali, mediante la creazione di nuovi valori e nuove identità

paesaggistiche, come sollecitato dalla Convenzione europea e dall'Accordo Ministro-Regioni del 19 aprile 2001.

In relazione alla verifica di inserimento paesaggistico dell'intervento proposto di cui al nostro punto (2), esplicitamente richiesta dall'art. 3 della LR ER N° 31/2002, è opportuno sottolineare l'importanza fondamentale. Non è sufficiente, infatti certificare i caratteri dell'opera proposta e la sua interferenza diretta o indiretta con i valori paesaggistici-ambientali riscontrabili nell'area o nelle sue immediate vicinanze, ma occorre verificare la coerenza del suo inserimento nel più ampio contesto paesaggistico di riferimento; confrontarlo cioè, con il complesso dei caratteri, delle tipologie, dei valori, degli equilibri, delle invarianti strutturali, delle identità culturali, delle testimonianze e di ogni altro elemento connotante quello che possiamo definire come il "sistema locale di paesaggio".

A questo proposito, un riferimento essenziale è costituito dalle Unità paesaggio (UdP) di cui all'art. 6 delle norme del piano paesistico regionale, rinvenibili sia nel PTPR, sia nei PTCP, oltre che negli strumenti di pianificazione comunale adeguati alle disposizioni dello stesso piano regionale.

Il compito loro assegnato dal PTPR e successivamente dai PTCP e dagli strumenti comunali, è infatti quello di riconoscere, in modo il più possibile oggettivo ma qualitativo, la diversità dei paesaggi regionali, i cui elementi, incrociandosi e relazionandosi tra loro, esercitano determinate funzioni, realizzando forme conseguenti e riconoscibili; la descrizione dei caratteri tipici delle invarianti dei piani favoriscono inoltre un utile riferimento per la valutazione della compatibilità delle scelte progettuali, in quanto implicano una netta cognizione delle conseguenze che tali scelte comportano, in termini di coerenza o di perdita di identità dell'ambito paesaggistico - ambientale.

Il tecnico responsabile del procedimento

architetto Manuela Corvi
